



Civile.it

Incostituzionale la legge elettorale. E ora, questo Parlamento ? - UPD

di Spataro

Ora ci siamo dentro. Tutti. (testo aggiornato): "le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacit  di deliberare"

del 2014-01-14 su Civile.it, oggi e' il 29.03.2024

Ho pubblicato su Sentenze.info la sentenza della Corte Costituzionale sull'ordinanza interlocutoria della Cassazione per la riforma della sentenza della Corte di Appello e del Tribunale di Milano che insieme hanno negato vi fosse una questione di costituzionalita'.

Si': non ci hanno creduto.

Qualcuno dice di piu'. [Leggete qui](#)

Poi, incredibilmente, troviamo le argomentazioni dell'avvocatura di Stato che semplicemente hanno fermato trattarsi di scelte politiche all'interno delle quali il cittadino non ha potere di intervento. [Ecco qui gli atti, con ampie citazioni.](#)

Ora, sciupate alcune importanti settimane, qualsiasi cosa fara' questo Parlamento, e probabilmente anche quelle che sono state fatte dall'incardinazione del processo, nel 2009, potranno essere dichiarate tamquam non essent.

Meraviglioso terremoto di proporzioni spaventose.

Perche' ora, ufficialmente, siamo in anarchia.

ps: attenti anche alle nomine. Se il diritto amministrativo ancora vale qualcosa, nessuno se ne salva.

Al link sotto indicato i testi delle decisioni della Cassazione e della Corte Costituzionale

[Per sapere delle ragioni dell'incostituzionalita', un evento organizzato dai protagonisti](#) dell'azione giudiziaria.

Aggiornamento:

... e invece, tutto sbagliato. E' la Corte che dichiara tutto valido.

"7.      evidente, infine, che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le **elezioni** per la Camera e per il Senato, produrr  i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione **elettorale**, consultazione che si dovr  effettuare o secondo le regole contenute

nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa **elettorale** eventualmente adottata dalle Camere.

"Essa, **pertanto**, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle **elezioni** svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto. Vale appena ricordare che il **principio** secondo il quale gli effetti delle sentenze di accoglimento di questa Corte, alla stregua dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della legge n. 87 del 1953, risalgono fino al momento di entrata in vigore della norma annullata, **principio** «che suole essere enunciato con il ricorso alla formula della c.d. 'retroattività' di dette sentenze, vale per² soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984).

"Le **elezioni** che si sono svolte in applicazione anche delle norme **elettorali** dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti.

"Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni **elettorali**.

"Rileva nella specie il **principio** fondamentale della continuità dello Stato, che non è un'astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento. È **pertanto** fuori di ogni ragionevole dubbio che appena il caso di ribadirlo che nessuna incidenza in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni **elettorali**: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare. Tanto ci è vero che, proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato, la stessa Costituzione prevede, ad esempio, a seguito delle **elezioni**, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finché non siano riunite le nuove Camere» (art. 61 Cost.), come anche a prescrivere che le Camere, «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» per la conversione in legge di decreti-legge adottati dal Governo (art. 77, secondo comma, Cost.)."

Io però credo che il passaggio: "le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare" sia un tantino assertivo.

<http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/bd.php?search=legge%20elettorale> - Spataro

Hai letto: *Incostituzionale la legge elettorale. E ora, questo Parlamento ? - UPD*

Approfondimenti: [Legge elettorale](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)